

Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 03/10/2023) 14/11/2023, n. 31656

CASSAZIONE CIVILE › Ricorso

PROCEDIMENTO CIVILE › Nullità

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia - Presidente -

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Consigliere -

Dott. ZULIANI Andrea - rel. Consigliere -

Dott. BELLE' Roberto - Consigliere -

Dott. CASCIARO Salvatore - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18112/2018 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in Roma, Carlo Mirabello n. 11, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Pio Torcicollo, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato;

- ricorrente -

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI;

- intimata -

avverso la sentenza n. 2756/2017, depositata il 4.12.2017 della Corte d'Appello di Bari;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.10.2023 dal Consigliere Andrea Zuliani.

Svolgimento del processo

L'attuale ricorrente, già dipendente della ASL di Bari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale coadiutore amministrativo (Categoria B), a seguito di concorso pubblico per soli titoli, venne assunto dalla medesima ASL di Bari con contratto di lavoro a tempo determinato con profilo di assistente amministrativo (Categoria C). Dopo alcune proroghe del termine di scadenza, il rapporto venne convertito in contratto di lavoro a tempo indeterminato in esito a una "selezione per la stabilizzazione del personale precario del comparto". Successivamente, però l'ASL di Bari comunicò al ricorrente l'esclusione dalla stabilizzazione e la risoluzione del contratto, con conseguente riassegnazione alle mansioni corrispondenti al profilo di coadiutore amministrativo (Categoria B).

Il ricorrente, insieme ad altri lavoratori in situazione analoga, si rivolse al Tribunale di Bari, in funzione

di giudice del lavoro, per chiedere l'accertamento del suo diritto al mantenimento della posizione acquisita con il contratto di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di assistente amministrativo (Categoria C). Il Tribunale, in contumacia dell'Azienda convenuta, accolse la domanda.

L'ASL di Bari si rivolse quindi alla Corte di Appello della medesima città, la quale accolse l'impugnazione nei confronti dell'attuale ricorrente (mentre per tutti gli altri lavoratori venne dichiarata la cessazione della materia del contendere).

Contro la sentenza della Corte d'Appello il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. L'ASL di Bari è rimasta intimata. Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell'[art. 380-bis.1 c.p.c.](#)

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia testualmente "violazione dell'[art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 3: violazione ed erronea interpretazione dell'[art. 97 Cost.](#) nonché della normativa nazionale e regionale sulla stabilizzazione del precariato - violazione delle disposizioni codicistiche sul contratto in generale - violazione della [L. n. 241 del 1990](#) e della normativa in materia di autotutela amministrativa".

2. Il ricorso è inammissibile, perchè alla vaghezza e genericità dell'indicazione in rubrica di quelle che sarebbero le norme di diritto violate segue una trattazione tanto prolissa quanto carente di un effettivo confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

2.1. Tale ratio è semplice e chiaramente esposta nella motivazione:

"La [L. 27 dicembre 2006, n. 296](#)..., all'art. 1, comma 565, lett. c, n. 3, seconda parte, prevedeva, per gli "enti del Servizio sanitario nazionale", "la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo determinato". (...) La [L.R. Puglia 16 aprile 2007, n. 10](#)..., all'art. 30... ha conferito alla "Giunta regionale" di deliberare "un piano per la stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge sopra indicata"... la disciplina legislativa pugliese in materia di stabilizzazioni è di per sé neutra e rispettosa della legge statale (...). Proseguendo,... la vicenda dedotta in questa controversia si è allontanata dal percorso legale, sviluppandosi in modo distorto, in particolare, per effetto della Delib. Direttore generale della ASL BA 31 ottobre 2008, n. 1486. Invero, in forza di tale Delib. "sono stati ammessi al processo di stabilizzazione anche i dipendenti a tempo indeterminato in aspettativa presso la stessa ASL BA, perchè titolari di un contratto a tempo determinato in altro profilo professionale alla data prevista dalla Delib. di Giunta regionale..." (...). Questo ripensamento (id est: l'annullamento del processo di stabilizzazione)... è maturato grazie all'intervento medio tempore... dell'Assessore regionale... che ha messo in evidenza l'abuso, semplicemente, perchè "coloro che hanno già un rapporto a tempo indeterminato non possono essere considerati precari..." (...) la conclusione è che, mediante la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato... "col profilo professionale di assistente amministrativo", si è consumata... una violazione della regola imperativa dell'assunzione mediante pubblico concorso, sancita come principio generale del comparto pubblico dall'[art. 97 Cost.](#), comma 3. Infatti,... la stabilizzazione costituisce una deroga ammissibile nei soli casi tipicamente previsti dalla legge ordinaria...".

In sostanza, la Corte d'Appello ha rilevato la nullità del contratto di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di assistente amministrativo in quanto stipulato con un dipendente che non era un lavoratore precario, perchè titolare di un rapporto a tempo indeterminato presso la medesima ASL, sicchè la stipulazione non era consentita dalla disposizione eccezionale contenuta nella [L. n. 296 del 1996, art. 1, comma 565](#).

Il ricorrente non prospetta un'errata interpretazione, da parte della Corte territoriale, della [L. n. 296 del 1996, art. 1, comma 565](#), nè mette in discussione il generale divieto di assunzione nel pubblico impiego mediante concorso, con la conseguente nullità del contratto stipulato in violazione di quel divieto.

Ebbene, ferma la nullità del contratto, non sono pertinenti e non hanno alcuna rilevanza tutte le considerazioni del ricorrente sull'affidamento e sulle aspettative generate dalla stabilizzazione, nonchè sui presupposti per l'annullamento o per la revoca degli atti amministrativi che hanno preceduto la conclusione del contratto, il quale, essendo nullo, rimane comunque privo di effetti giuridici. Sotto questo profilo, la Corte d'Appello ha correttamente evidenziato che "è nella disciplina dei negozi giuridici che essenzialmente bisogna cercare la soluzione idonea a comporre la contrapposizione tra (le parti)".

2.2. Per quanto riguarda il fatto, il ricorrente ribadisce qui l'affermazione di non essere stato messo in aspettativa quale dipendente a tempo indeterminato per il profilo di coadiutore amministrativo. Ma, a prescindere dall'inammissibilità in questa sede di questioni relative all'accertamento dei fatti, nella sentenza impugnata è stato correttamente osservato che ciò che rileva non è l'essere stato il dipendente "in aspettativa" (presupposto menzionato nella illegittima Delib. del Direttore generale che ammetteva alla stabilizzazione i lavoratori già assunti con altro profilo), ma soltanto la pendenza di un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che contraddice il suo stato di lavoratore precario, presupposto necessario per la legittimità della deroga alla regola imperativa del concorso pubblico.

E che il ricorrente fosse già assunto dalla ASL di Bari a tempo indeterminato è un fatto ribadito nello stesso ricorso per cassazione, ove si sostiene che quel rapporto sarebbe implicitamente cessato solo "attraverso la sottoscrizione stessa del nuovo contratto di lavoro derivante dalla procedura di stabilizzazione" (pag. 18). In altri termini, secondo il ricorrente, il primo contratto di lavoro a tempo indeterminato sarebbe cessato solo al momento, e proprio per effetto, dell'assunzione a tempo indeterminato per il profilo di assistente amministrativo, il che non fa che confermare che è stato illegittimamente stabilizzato un dipendente che non era un lavoratore precario (aspetto, questo, già sottolineato anche nella sentenza impugnata, a pag. 6).

3. Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa.

4. Si dà atto che, in base all'esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del [D.P.R. n. 115 del 2002](#), [art. 13](#), comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

nulla per le spese;

ai sensi del [D.P.R. n. 115 del 2002](#), [art. 13](#), comma 1 quater, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2023